

(N. 2501)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1958
(V. Stampato n. 3208)

d'iniziativa dei deputati **SEGANI** e **PITZALIS**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1^o MARZO 1958

Istituzione in Sassari di una Soprintendenza alle antichità e di una Soprintendenza ai monumenti e gallerie.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

Sono istituite in Sassari una Soprintendenza alle antichità e una Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Sassari e di Nuoro.

La circoscrizione della Soprintendenza alle antichità e della Soprintendenza ai monumenti e gallerie in Cagliari è limitata alla provincia di Cagliari.

Art. 2.

Il ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui ai quadri 13-b, 31-a, 51-a e 71-a, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,

n. 16, è aumentato di due posti di soprintendente di 2^a classe, di due posti di direttore di 1^a classe, di due posti di ispettore-architetto per la carriera direttiva, di due posti di disegnatore e due posti di segretario per la carriera di concetto; di due posti di primo aiutante, di due posti di primo restauratore e di due posti di primo archivista per la carriera esecutiva; di due posti di primo custode e di dieci posti di custode e guardia notturna per la carriera del personale ausiliario.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti dei capitoli nn. 202, 205, 206, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58.